



IL TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione prima fallimentare

n. 9/22 c.p.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SEZ. FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio, composto da:

dott. Daniela Bruni Presidente

dott. Martina Gasparini Giudice rel.

dott. Tania Vettore Giudice

letto il ricorso depositato il 13 luglio 2022 da VI.FIN. s.r.l. ex art.161 comma 6 l.fall. per il deposito della proposta di concordato, del piano di cui all'art. 161, comma 2, lett. e), l. fall. e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l. fall o, in alternativa, al fine della presentazione della domanda ai sensi dell'art.182 bis primo comma l.fall.

rilevato che risulta allegata la determina notarile ex art.152 l.fall

datane comunicazione al Pubblico Ministero ed effettuata la pubblicazione nel registro delle imprese;

ritenuta la propria competenza avendo la società la sede legale in Mirano (Venezia) via Cavin di Sala n.22 ricadente nel circondario del Tribunale di Venezia;

ritenuto che la domanda è stata presentata ex art. 152 L.F. dal legale rappresentante;

rilevata la completezza della documentazione allegata;

verificato che la società ricorrente è imprenditore commerciale e che in capo alla stessa non sussistono i requisiti soggettivi cumulativamente richiesti dall'art. 1 L.F. come si evince dai bilanci degli ultimi tre esercizi allegati al ricorso;

verificato che nell'ultimo biennio non sono state presentate analoghe domande senza esito positivo;

rilevato che deve essere assegnato il **termine di 120 giorni** per il deposito del piano e della proposta di concordato e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, L.F., ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre tanto la nomina dell'organo previsto dall'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. 69/2013, quanto regolamentare gli obblighi informativi previsti dall'art. 161, comma 8, L.F.,

P.Q.M.

Concede termine di giorni 120 oltre sospensione feriale a decorrere dalla comunicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 161, commi 6 e 10 L.F per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo unitamente alla documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L.F. o di una domanda di omologa di un accordo per la ristrutturazione dei debiti;

nomina quale Commissario Giudiziale il dott. Giovanni BOLDRIN

che dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine assegnato, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi ex artt. 161 e 173 L.F.

dispone i seguenti obblighi informativi:

- breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 gg.;

- report specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;

- situazione economico patrimoniale aggiornata, ogni 30 gg.;

- elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg.,

fermo il divieto di effettuare il pagamento di debiti anteriori alla presentazione del ricorso;

- movimentazione di cassa e banche aggiornata, ogni 30 gg.;

- copia dei documenti oggetto degli incassi e pagamenti di cui alla movimentazione suddetta;

- estratto del libro giornale con descrizione delle operazioni compiute;

- breve relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta e del piano;

con cadenza mensile una situazione finanziaria dell'impresa da pubblicarsi entro il giorno

successivo a Registro Imprese a cura della Cancelleria: a tal fine dovrà essere redatto documento autonomo e separato dai precedenti;

si riserva in proseguio, sentito il Commissario, di integrare detti obblighi informativi; dispone che copia delle relazioni sia trasmessa al Commissario Giudiziale a cura di parte istante e che eventuali istanze ex art. 161, comma 7, L.Fall. siano comunicate all'atto del deposito ai medesimi al fine di ottenere il debito parere;

dispone che l'istante al momento del deposito del piano e della proposta provveda altresì a fornire la prova dell'avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese della delibera analitica riportante le condizioni della proposta ai sensi dell'art. 152 L.F. .

Venezia , 20 luglio 2022

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Bruni

Il giudice rel

Dott.ssa Martina Gasparini